



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Modello 730/2015: inizia la raccolta documenti**

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2014, possono utilizzare **il modello 730/2015**. **Dal 15 aprile 2015**, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, **il modello 730 precompilato**. Modello che può essere accettato o modificato. Il vantaggio fondamentale per il contribuente è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Il **730 precompilato** deve essere presentato **entro il 7 luglio**, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista.

***Invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 17 aprile, tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello.***

#### **Convenienza del modello 730/2015**

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Tale modello è vantaggioso, in quanto il contribuente:

→ **non deve eseguire calcoli** e pertanto la compilazione è più semplice;

- **ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga** o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- **se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione** (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

## NOVITA'

- **dal 15 Aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello 730 precompilato** sul sito internet [www.agenziaentrate.i.gov.it](http://www.agenziaentrate.i.gov.it);
- Con **Provvedimento 20 marzo 2015**, l'Agenzia delle Entrate ha apportato le **modifiche alle istruzioni del Mod. 730/2015**, approvato con Provvedimento 15 gennaio 2015 nel quale sia nel caso in cui il contribuente presenti il **Mod. 730 precompilato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, non sarà effettuato il controllo preventivo** per i **rimborsi** di imposta superiori ad **euro 4.000,00**.

## Modello 730 precompilato

Il **modello 730 precompilato** viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che:

- hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013;
- e, inoltre, hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014.

La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.

## OSSERVA

La dichiarazione precompilata **non viene predisposta** se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

---

## Quali informazioni contiene

---

Per la predisposizione del **modello 730 precompilato**, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- **i dati contenuti nella Certificazione Unica**, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- **i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali**, che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
- **alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente** (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- **gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria** (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

## Come si accede

---

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, **a partire dal 15 aprile**, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate "**www.agenziaentrate.gov.it**". Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del **codice Pin**, che può essere richiesto:

- **online**, accedendo al sito dell'Agenzia [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e inserendo alcuni dati personali;
- **per telefono**, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
- **in ufficio**, presentando un documento di identità.

Ulteriori modalità di accesso alla dichiarazione precompilata sono indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

## Quando si presenta

---

Il 730 precompilato deve essere presentato **entro il 7 luglio**, sia nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d'imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

## Come si presenta

---

- **Presentazione diretta.** Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

**Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.**

Se, invece, **alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730**, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

- **Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato.** In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato può essere presentato:
  - **al proprio sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  - **a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato** (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

## **Soggetti interessati**

Il Mod. 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2014 sono:

- **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- **soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente** (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- **soci di cooperative di produzione e lavoro**, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

- **soggetti impegnati in lavori socialmente utili;**
- **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno.** Questi contribuenti possono rivolgersi:
  - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015;
  - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- **personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato,** rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2014 al mese di giugno dell'anno 2015;
- **redditi di collaborazione coordinata e continuativa** – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2015 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

### **Soggetti che non possono presentare 730/2015**

I soggetti che **non possono utilizzare il 730/2015**, ma devono presentare UNICO 2015 sono coloro che hanno prodotto o percepito:

- **redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;**
- **redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;**
- **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate** o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- **quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.**
- **devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni:**
  - **Iva,**
  - **Irap,**
  - **sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato**  
(ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- **non sono residenti in Italia nel 2014 e/o nel 2015;**
- **devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;**

---

## Soggetti esonerati dalla redazione del 730/2015

---

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2014 ha posseduto:

- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;
- ✓ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- ✓ **solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);**
- ✓ **solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- ✓ **solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;**
- ✓ **solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato** ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- ✓ **solo redditi esenti** (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati

dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

- ✓ **solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti**, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- ✓ **solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- ✓ **solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);**
- ✓ **solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- ✓ **redditi derivanti da lavori socialmente utili;**
- ✓ **solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

**Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti**, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, **che hanno:**

- **un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo**
  - **al netto della deduzione** per l'abitazione principale e relative pertinenze,
  - **che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,**
  - **delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,**
- non supera euro 10,33.**

### Termini di presentazione

Il modello **730/2015** deve essere presentato:

- **direttamente** → dal **15 Aprile 2015 al 7 luglio 2015**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata;
- al **sostituto d'imposta**, oppure **al CAF o ad un professionista** abilitato → entro il **7 luglio 2015**.

### Principali Novità del 730/2015 per l'anno 2014

Le **principali novità del mod. 730/2015** sono:

- **il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica** che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d'imposta inviano all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015;
- a partire dal mese di **maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus Irpef" (massimo 80 euro mensili)**, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro.
- obbligatoria **l'indicazione delle somme percepite per incremento della produttività** in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef;
- è prevista una **scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef**. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste.
- a decorrere **dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti** che emergono dalla dichiarazione, **il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca** o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate mediante i servizi di *internet banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- nel caso di opzione per la cedolare secca, **è ridotta dal 15 al 10% la misura dell'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato** nei comuni ad alta densità abitativa;
- l'opzione per **la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro**, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
- è riconosciuta **una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute**, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, **per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare**, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, **alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni**;
- agli **inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro;
- **ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute** per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui;



- è riconosciuto **un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura c.d. "Art-Bonus"**. Il credito spetta nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi;
- per **i premi assicurativi** sono previsti due limiti di detraibilità:
  - ✓ i premi per assicurazioni aventi per **oggetto il rischio di morte** o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento **sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro**;
  - ✓ i premi per assicurazioni aventi per **oggetto il rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana **sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14**, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- **sono elevate dal 24 al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici**. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;
- **è prorogata la detrazione del 50%:**
  - ✓ **per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio**;
  - ✓ **per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- **è prorogata la detrazione del 65%:**
  - ✓ **per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici**;
  - ✓ **per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone** sismiche ad alta pericolosità;
- sono state **modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente** e assimilati;
- è necessario **indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero** nel prospetto dei familiari a carico;
- **non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale** versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- **non va più comunicato l'importo dell'Imu** dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;
- **è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale** per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;
- da quest'anno nel frontespizio **non va più indicato lo stato civile** del contribuente (ad esempio coniugato);

## **Raccolta dati**

---

**E', pertanto, opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti.**

***Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.***

In ogni caso, al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

**Cordiali saluti**

# 730/2015: CHECK LIST per raccolta documenti

Nome e Cognome del Contribuente:

Siamo in presenza di un sostituto d'imposta ?

SI

NO

## FAMILIARI A CARICO\*

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Residente all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito complessivo	% detrazione

(\*) Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel **2014 non** hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare **superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**:

- ↳ il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- ↳ i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- ↳ i seguenti **altri familiari**:
  - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  - i discendenti dei figli;
  - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  - i genitori adottivi;
  - i generi e le nuore;
  - il suocero e la suocera;
  - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
  - I nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

Le detrazioni per **coniuge e figli** a carico spettano **anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia**.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Per poter fruire della detrazione per "**altri familiari a carico**" è necessario inoltre che questi **convivano con il contribuente** oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.



Al fine di verificare lo status di "**familiare a carico**" ed in particolare il possesso di un **reddito complessivo non superiore a € 2.840,51**, va considerato **anche il reddito da fabbricati assoggettato alla "cedolare secca"**.

**Variazioni di residenza anagrafica:** indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	DATA EFFETTO

REDDITI PERCEPITI	
	<p><b><u>Redditi da pensione/lavoro dipendente:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazione Unica, rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS, dal Tesoro o da altri Enti Pubblici (CU 2015)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi percepiti per lavori socialmente utili</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione relativa agli assegni erogati <b>dall'INAIL</b> (a lavoratori dipendenti, imprenditori e soci di società) e dall'<b>INPS</b> per mobilità e disoccupazione (cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redditi di <u>lavoro dipendente prestato in zone di frontiera</u>, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somme percepite per incremento della produttività</li> </ul>

**Redditi di terreni e fabbricati:** gli atti notarili comprovanti la proprietà, l'usufrutto o altro diritto reale; nonché per quelli dati in locazione **l'importo dell'affitto inerente l'anno 2014** (anche se non ancora riscosso).

Segnaliamo che per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione è previsto un credito d'imposta a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti purché in presenza di provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.



ACQUISTI O VENDITE				
Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/Vendita	Data	Allegato
AFFITTI/LOCAZIONI				
Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo	Opzione cedolare secca	Canone convenzionale	Immobile vincolato (o estremi di registrazione del contratto di locazione)
	Euro			
	Euro			
	Euro			
SITUAZIONI PARTICOLARI				
Dati fabbricato o terreno (1)	Indirizzo	Imu NON DOVUTA (2)	Annotazioni	

(1) I codici che individuano l'utilizzo dell'immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:

- **'1'** se l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;

nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (abitazioni principali classificate nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

- **'2'** se l'immobile è **tenuto a disposizione** immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari, per il quale si applica l'aumento di un terzo;
- **'3'** se l'immobile è **locato in assenza di regime legale** di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **'4'** se l'immobile è **locato in regime legale** di determinazione del canone (equo canone);
- **'5'** se l'immobile è una **pertinenza** dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **'8'** se l'immobile si trova in uno dei comuni ad **alta densità abitativa** ed è concesso in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, oppure, immobile, dato in locazione a canone "concordato", situato in uno **dei comuni** per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, **lo stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
- **'9'** se l'immobile **non rientra in nessuno dei casi** individuati con i codici da 1 a 17.
- **'10'** se l'immobile è **abitazione o pertinenza data in uso gratuito** a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- **'11'** se l'immobile **in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga"**.
- **'12'** se l'immobile **in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato"**, situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa, oppure in uno dei comuni per i quali è stato deliberato **lo stato di emergenza**. In quest'ultimo caso il codice 12 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca;
- **'14'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti** o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
- **'15'** se l'immobile **situato nella regione Abruzzo dato in comodato** a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
- **'16'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef** (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
- **'17'** se **reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef** (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

(2) **Casi particolari IMU:** indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- **'1'** fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- **'2'** abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2014, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- **'3'** immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile

	<p><b>Redditi diversi</b></p> <p>Documentazione atta a determinare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni, da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società, cessione di valute e metalli preziosi, ecc.).</p>
•	<p><b>i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE</b> e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.</p>
•	<p>per le <b>indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi</b> erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto</p>
•	<p><b>altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta</b>, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.</p>
•	<p><b>Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere;</b></p>
•	<p><b>Documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati</b> nell'anno 2014 già portati in deduzione dal reddito negli anni precedenti;</p>
•	<p>Varie ed eventuali</p>

#### ONERI DETRAIBILI

•	<p><b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili).</p> <p><b>Esempio:</b> spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del <i>ticket</i> relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa ecc.</p>
•	<p><b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, <b>sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico</b>, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.</p>

•	<b>Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli</b> , anche non adattati, <b>per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale</b> di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di soggetti affetti da pluriamputazioni.
•	<b>Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli</b> , anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei <b>portatori di handicap</b> .
•	<b>Spese sanitarie rateizzate in precedenza</b> Spese sanitarie superiori a 15.493,71 sostenute negli anni 2011 e/o nel 2012 e/o nel 2013 e il contribuente ha scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
•	<b>Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.</b>
•	<b>Interessi passivi</b> , relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2014 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per <b>l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b> entro un anno dall'acquisto.
•	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni <b>diverse dalla principale stipulati prima del 1993</b> .
•	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di <b>mutui</b> (anche non ipotecari) <b>contratti nel 1997</b> per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
•	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per <b>la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale</b> .
•	<b>Interessi passivi</b> , oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
•	<b>Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni</b> (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000); <b>Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%</b> , di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001). <b>Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</b> . La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro.
•	



	<b>Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria</b> , tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sostenuti nel 2014.
•	<b>Spese funebri</b> sostenute in dipendenza dalla morte di persone indicate dall'art. 433 c.c. nonché degli affidati o affiliati.
•	<b>Spese per addetti all'assistenza personale</b> , sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera € 40.000).
•	<b>Spese per attività sportive per ragazzi</b> (palestre, piscine e altre strutture sportive).
•	<b>Spese per intermediazione immobiliare</b> (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).
•	<b>Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede</b> , nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative. <b>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a euro 2.633,00.</b>
•	<b>Erogazioni liberali a favore di Onlus, di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse</b> gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria <b>per un importo non superiore a euro 2.065</b> (dal 2014 detrazione del 26%).
•	<b>Erogazioni liberali in denaro</b> a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria <b>per un importo non superiore a euro 1.500,00.</b>
•	<b>Contributi associativi alle società di mutuo soccorso</b> che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia <b>per un importo non superiore a euro 1.291,14.</b>
•	<b>Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale</b> iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo <b>non superiore a euro 2.065,83.</b>
•	<b>Spese veterinarie</b> sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva <b>nel limite massimo di euro 387,34.</b>
•	<b>Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico.</b>

•	<b>Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido</b> per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio.
•	<b>spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato</b>
•	<b>Altri oneri per i quali spetta la detrazione:</b> spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"; erogazioni liberali in denaro di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; erogazioni liberali a favore popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.
•	<b>Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano</b> (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).
•	Donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta) <b>finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.</b>
•	<b>Valore canone per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.</b>
•	<b>Spese per acquisti di mobili, elettrodomestici, tv e computer effettuati nel 2009.</b>
•	<b>Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida</b> (importo forfetario di € 516,46, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, indipendentemente dalla documentazione di spesa).
•	<b>Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici</b> iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.

## ONERI DEDUCIBILI

•	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.
•	<b>Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari.</b> L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.
•	Contributi ed erogazioni liberali <b>a favore di istituzioni religiose.</b>
•	<b>Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap</b> escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta.
•	<b>Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva</b> , esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
•	<b>Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali.</b>
•	<b>contributi ai fondi integrativi al S.S.N. non superiore ad Euro 3.615,20.</b>
•	Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.;</li> <li>2. erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute;</li> <li>3. erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;</li> <li>4. altri oneri deducibili diversi dai precedenti <b>(1)</b>.</li> </ol>

**(1)** Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

## ONERI DEDUCIBILI AL 20% –NOVITA' DAL 2014

### **Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione**

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione

immobiliare e da cooperative edilizie;

- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

Ubicazione Fabbricati	Data di acquisto	Prezzo

**SPESE PER INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO O AL RISPARMIO  
ENERGETICO**

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%**

Tipologia (sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1°/01/2013 al 05/06/2013)	Importo	Note
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%**

Tipologia (sostenute dal 6/06/2013 al 31.12.2014)	Importo	Note
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%**

Tipologia spese sostenute:	Importo	Note
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2005;</li> <li>• dal 1.10.2006 al 31.12.2006 o in data antecedente al 1.01.2006;</li> <li>• dal 2007 al 2011;</li> <li>• dal 01.01.2012 al 25.06.2012</li> </ul>		
	€	
	€	
	€	

Dati catastali identificativi dell'immobile:

Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio,

l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 41%**

<b>Tipologia (sostenute dal 01.01.2006 al 30.09.2006)</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
	€	
	€	
	€	

Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 50%**

<b>Spese Ristrutturazione (sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014)</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
	€	
	€	

Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

**Spese su mobili e arredamento e grandi elettrodomestici (sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014)**


**Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 65%**

<b>Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità (sostenute dal 04.08.2013 al 31.12.2013)</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
	€	
	€	

Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

**Versamenti allegati**

**Versamenti IMU 2014 (acconti e saldi).** Numero bollettini o Modelli F24 \_\_\_\_\_;

**Modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi:** numero modelli \_\_\_\_\_

_____;		
<b>Modelli F24 di versamento degli acconti relativi alla cedolare secca: n. modelli _____</b>		
<b>Imposte da compensare in F24 nel 2015 con credito da 730</b>		
- <b>credito da 730</b> da utilizzare in compensazione in F24?	SI	NO
Se è superiore a 15.000 euro → richiesta visto di conformità	SI	NO

**NOTE**

---



---



---

**DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
- il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e il due per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

**Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.**

**Si prega di compilare e restituire il sottostante modello.**

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

STATO .....	CHIESA CATTOLICA .....	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO .....	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA .....
CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) .....	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA .....	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE .....	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE .....
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA .....	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA .....	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA .....	UNIONE INDUISTA ITALIANA .....

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA .....

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA .....

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)**

PARTITO POLITICO

CODICE  FIRMA .....